



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO ELETTRICO, LE RINNOVABILI E L'EFFICIENZA ENERGETICA, IL NUCLEARE
Divisione V - Impieghi pacifici dell'energia nucleare, ricerca e gestione di materiali e rifiuti nucleari

IL DIRIGENTE

- VISTA** la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, concernente la ratifica ed esecuzione del Trattato istitutivo della Comunità Europea dell'Energia Atomica (c.d. "Trattato Euratom"), fatto a Roma il 25 marzo 1957;
- VISTA** la legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e s.m.i., recante disposizioni in tema di *"Impiego pacifico dell'energia nucleare"* e in particolare l'art. 6 inerente, tra l'altro, le procedure autorizzative per le modifiche degli impianti nucleari;
- VISTA** la legge 24 aprile 1975, n. 131, concernente la ratifica ed esecuzione del *"Trattato contro la proliferazione delle armi nucleari, firmato a Londra, Mosca e Washington il 1° luglio 1968"*;
- VISTA** la legge 7 agosto 1982, n. 704, concernente la ratifica ed esecuzione della *"Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari, aperta alla firma a Vienna e a New York il 3 marzo 1980"*;
- VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400 e s.m.i., recante *"Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri"*;
- VISTA** la legge 19 gennaio 1998, n. 10, concernente la ratifica ed esecuzione della *"Convenzione sulla sicurezza nucleare, fatta a Vienna il 20 settembre 1994"*;
- VISTA** la legge 16 dicembre 2005, n. 282, concernente la ratifica ed esecuzione della *"Convenzione congiunta in materia di sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, fatta a Vienna il 5 settembre 1997"*;
- VISTA** la legge 23 luglio 2009, n. 99 e s.m.i., recante *"Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia"*;
- VISTA** la legge 28 aprile 2015, n. 58 concernente la ratifica ed esecuzione degli *"Emendamenti alla Convenzione sulla protezione fisica dei materiali nucleari del 3 marzo 1980, adottati a Vienna l'8 luglio 2005, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno"*;
- VISTA** la legge 28 luglio 2016, n. 153 sulle *"Norme per il contrasto al terrorismo, nonché ratifica ed esecuzione: a) della Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; b) della Convenzione internazionale per la soppressione di atti di terrorismo nucleare, fatta a New York il 14 settembre 2005; c) del Protocollo di Emendamento alla Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatto a Strasburgo il 15 maggio 2003; d) della Convenzione del Consiglio d'Europa sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato e sul finanziamento del terrorismo, fatta a Varsavia il 16 maggio 2005; e) del Protocollo addizionale alla Convenzione del Consiglio d'Europa per la prevenzione del terrorismo, fatto a Riga il 22 ottobre 2015"*;



- VISTO** il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i., recante “Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti, 2009/71/Euratom, in materia di sicurezza nucleare degli impianti nucleari e 2011/70/Euratom in materia di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi derivanti da attività civili”;
- VISTO** in particolare l’articolo 148, comma 1-bis (“Regime transitorio per i procedimenti autorizzativi in corso”) del predetto decreto legislativo n. 230/95, il quale dispone che “Per gli impianti nucleari per i quali sia stata inoltrata istanza di disattivazione ai sensi dell’articolo 55, in attesa della relativa autorizzazione, possono essere autorizzati, ai sensi dell’articolo 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, particolari operazioni e specifici interventi, ancorché attinenti alla disattivazione, atti a garantire nel modo più efficace la radioprotezione dei lavoratori e della popolazione”;
- VISTI** l’art. 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di istituzione dell’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i Servizi Tecnici (APAT), nonché il decreto del Presidente della Repubblica 08 agosto 2002, n. 207, concernente il “Regolamento recante approvazione dello statuto dell’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i servizi Tecnici, a norma dell’articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300”;
- VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;
- VISTO** il decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, e in particolare l’art. 28, concernente l’istituzione dell’ISPRA - Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, per lo svolgimento delle funzioni dell’APAT di cui all’art. 38 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e s.m.i.;
- VISTO** il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 e s.m.i., recante “Disciplina dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonché benefici economici, a norma dell’articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99”;
- VISTO** il decreto interministeriale 21 maggio 2010, n. 123 “Regolamento recante norme concernenti la fusione dell’APAT, dell’INFS e dell’ICRAM in un unico istituto, denominato Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), a norma dell’articolo 28, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133”, con il quale viene regolamentata l’attività ed il funzionamento dell’ISPRA;
- VISTO** il decreto legislativo 19 ottobre 2011, n. 185, recante “Attuazione della direttiva 2009/71/Euratom, che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza degli impianti nucleari”;
- VISTO** il decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità e il consolidamento dei conti pubblici”, convertito, con modificazioni, nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, e in particolare: a) il comma 13 dell’art. 21, il quale dispone la soppressione degli enti di cui all’allegato A (tra cui l’Agenzia per la sicurezza nucleare, istituita con la citata legge 23 luglio 2009, n. 99), fatti salvi gli adempimenti di cui al comma



15; b) il comma 20-bis del medesimo art. 21, il quale dispone l'attribuzione in via transitoria all'ISPRA delle funzioni e compiti facenti capo all'ente soppresso;

- VISTO** il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante “*Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività*”, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27, e in particolare l’art. 24, il quale dispone al comma 4 che “[...] le autorizzazioni di cui all'articolo 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e all'articolo 148, comma 1-bis, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, rilasciate a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, valgono anche quale dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, costituiscono varianti agli strumenti urbanistici e sostituiscono ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atto di assenso e atto amministrativo, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo alla esecuzione delle opere. Per il rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione o allo smantellamento di opere che comportano modifiche sulle strutture impiantistiche è fatto obbligo di richiedere il parere motivato del comune e della regione nel cui territorio ricadono le opere di cui al presente comma [...]”;
- VISTO** il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, recante “*Attuazione della direttiva 2011/70/Euratom, che istituisce un quadro comunitario per la gestione responsabile e sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi*”;
- VISTI** in particolare, l’articolo 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45, che stabilisce che l’autorità di regolamentazione competente in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione è l’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), e l’articolo 9 del medesimo decreto legislativo, che stabilisce che le funzioni dell’Autorità di regolamentazione competente continuano ad essere svolte, fino all’entrata in vigore del regolamento dell’ISIN che ne definisce l’organizzazione e il funzionamento interni, dal Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale dell’ISPRA; a tale Dipartimento è subentrato nel gennaio 2017 il Centro Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione dell’ISPRA;
- VISTA** la nota prot. n. 1211 del 10.08.2018 (prot. ingresso MiSE n. 0064294 del 10.08.2018) con la quale il Direttore dell’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) ha comunicato che, a far data dal 1° agosto 2018, le funzioni e i compiti di regolamentazione e controllo in materia di sicurezza nucleare, assicurate in via transitoria dal Centro Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione dell’ISPRA, sono trasferite all’ISIN che opera nel pieno esercizio delle funzioni di cui all’art. 6 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45 e s.m.i.;
- VISTO** il decreto interministeriale 7 agosto 2015 recante “*Classificazione dei rifiuti radioattivi, ai sensi dell’articolo 5 del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 45*”;
- VISTO** il decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 137 recante “*Attuazione della direttiva 2014/87/Euratom che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti nucleari*”;
- VISTO** il decreto n. VII-79 del 29 giugno 1977 del Ministro dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato, con cui è stata rilasciata la licenza di esercizio dell’impianto EUREX del



C.N.E.N. - Comitato Nazionale per l'Energia Nucleare (ora ENEA - Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente), sito in Strada per Crescentino s.n.c. - 13040 Saluggia (VC);

VISTA l'Ordinanza N. 8/2003 del Commissario Delegato per la sicurezza dei materiali nucleari, con la quale sono state trasferite, a far data dal 15 luglio 2003, le licenze relative all'impianto EUREX dall'Ente per le Nuove tecnologie, l'Energia e l'Ambiente (ENEA) alla Società Gestione Impianti Nucleari (SO.G.I.N. S.p.A.);

CONSIDERATO che l'esercizio dell'impianto è attualmente regolato dalle prescrizioni di cui ai documenti DISP/EUREX/77/18 "*Prescrizioni Tecniche per l'esercizio dell'impianto EUREX*" e DISP/EUREX/80/10 "*Prescrizioni Tecniche per le Prove Nucleari relative al ritrattamento di elementi CANDU*", che costituiscono parte integrante della sopra citata licenza di esercizio;

VISTA l'istanza prot. n. 0037112 del 26.09.2013 (prot. ingresso MiSE n. 0020212 del 15.10.2013), corredata dal documento SL L 00470, con la quale la SO.G.I.N. S.p.A. ha chiesto l'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 1860/62 e s.m.i., alla modifica dell'impianto EUREX ai fini dell'installazione di un nuovo sistema per la raccolta degli effluenti liquidi di impianto, in sostituzione delle attuali vasche di raccolta e stoccaggio (*Waste Pond*);

VISTA la nota prot. n. 0024108 del 09.12.2013, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiesto all'ISPRA - Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale se, in considerazione della tipologia di intervento proposto dalla SO.G.I.N. S.p.A., la norma di cui all'articolo 6 della legge n. 1860/62 fosse o meno applicabile in combinato disposto con l'art. 24, comma 4, del D.L. 01/2012, n.1;

VISTA la nota prot. n. 011686 del 17.03.2014, con la quale l'ISPRA - Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale ha comunicato al Ministero dello Sviluppo Economico che "il nuovo sistema è da ritenersi rilevante ai fini della radioprotezione e rappresenta, per caratteristiche e dimensioni dei nuovi componenti da installare, una modifica delle strutture impiantistiche che ricade nelle disposizioni dell'art. 24, comma 4, del D.L. 01/2012 [...]" ed ha espresso il parere che ai fini dell'autorizzazione alla modifica in questione ricorrono le condizioni per l'applicabilità dell'art. 6 della L. 1860/62 in combinato disposto con il sopracitato art. 24, comma 4, del D.L. 01/2012, n.1;

VISTA la nota prot. n. 0050769 del 03.08.2017 (prot. ingresso MiSE n. 0019060 del 03.08.2017), con la quale la SO.G.I.N. S.p.A. ha ritrasmesso l'istanza di modifica di impianto, indirizzandola a tutte le Amministrazioni competenti e corredandola del documento SL L 00470 rev. 02 del 01.08.2017, di aggiornamento della descrizione sintetica dei criteri di progetto e delle caratteristiche fondamentali previste per l'installazione del nuovo sistema;

VISTA la nota prot. 0024233 del 18.10.2017, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiesto alle Amministrazioni coinvolte nel procedimento amministrativo ai sensi dei sopra citati art. 6 della L. 1860/62 e art. 24 del decreto-legge n. 1/2012, di esprimere il parere di propria competenza in merito alla modifica d'impianto di cui all'istanza in parola;



- VISTO** il parere favorevole espresso dall'ISPRA - Centro Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione con nota prot. n. 0020362 del 06.03.2018 (prot. ingresso MiSE n. 0006157 del 06.03.2018), con la condizione che sia sottoposto all'Autorità di regolamentazione un Progetto Particolareggiato da approvarsi secondo la procedura di cui all'art. 41 del D.lgs. n. 230/95 e s.m.i.;
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 5-6191 del 19.12.2017, con la quale la Regione Piemonte ha, tra l'altro, ritenuto necessaria, ai fini dell'espressione del parere di competenza, un'integrazione della documentazione progettuale in relazione alla programmata dismissione del bacino di raccolta WP719;
- VISTA** la nota prot. n. 0067688 del 13.11.2018, con la quale la SO.G.I.N. S.p.A., a riscontro della richiesta di integrazione di cui sopra, ha chiarito, tra l'altro, che l'attività di demolizione del bacino di raccolta WP719 non è oggetto dell'istanza in parola, e che per detta attività, da eseguirsi in tempi successivi, verrà presentata una specifica istanza;
- VISTA** la nota prot. n. 0011885 del 03.12.2018, con la quale il Comune di Saluggia ha preso atto dei chiarimenti sopra riportati;
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 25-8288 dell'11.01.2019, con la quale la Regione Piemonte ha espresso il parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione richiesta;
- PRESO ATTO** delle risultanze dell'istruttoria tecnica svolta in ordine alla citata istanza;
- RITENUTO** di dover dare corso all'applicazione dell'articolo 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 in combinato disposto con il sopracitato art. 24, comma 4, del D.L. 01/2012, n.1, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27, in ordine al rilascio dell'autorizzazione richiesta;
- VISTI** gli atti di ufficio;

D E C R E T A

Articolo 1

Ai sensi dell'articolo 6 della legge 31 dicembre 1962, n. 1860 e s.m.i. e del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27, la SO.G.I.N. S.p.A. è autorizzata alla modifica dell'impianto EUREX, sito in Strada per Crescentino s.n.c. - 13040 Saluggia (VC), ai fini dell'installazione di un nuovo sistema per la raccolta degli effluenti liquidi di impianto.

Articolo 2

La SO.G.I.N. S.p.A., con sede legale in Via Marsala, 51/c - 00185 Roma e sede operativa, per l'Impianto EUREX, in Strada per Crescentino s.n.c. - 13040 Saluggia (VC), è tenuta a sottoporre all'ISIN, prima della costruzione e messa in opera del nuovo sistema di raccolta, un Progetto Particolareggiato da approvarsi secondo la procedura di cui all'art. 41 del D.lgs. n. 230/95 e s.m.i., fermo restando l'obbligo di ottemperare alle norme sull'impiego pacifico dell'energia nucleare e sulla sicurezza e protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni, di cui alla legge 31.12.1962, n. 1860 e al decreto legislativo 17.03.1995, n. 230.



Articolo 3

Ai sensi dell'art. 24, comma 4 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27, la presente autorizzazione vale anche quale dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, costituisce variante agli strumenti urbanistici e sostituisce ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atto di assenso e atto amministrativo, comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo alla esecuzione delle opere.

Roma, lì data del protocollo

IL DIRIGENTE
(Dott. Mariano G. Cordone)
documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D. lgs. 82/2005 art. 21